

PROC. UN. N. 68-1/2025



TRIBUNALE DI BOLZANO

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice Delegato,

letto il ricorso per l'ammissione al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67

CCII depositato senza l'assistenza di un difensore dalla sig.ra

[REDACTED]

[REDACTED]

con

gestrice della crisi nominata dall'OCC la Dott.ssa Francesca Barbisan;

vista la relazione depositata ai sensi dell'art. 68 CCII dalla stessa gestrice della crisi nominata dall'OCC;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

viste le integrazioni depositate in data 19.11.2025 e 21.12.2025;

osserva:

Con ricorso depositato in data 23.10.2025 [REDACTED] ha chiesto l'ammissione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, chiedendo in via preliminare di disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, disponendo altresì il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

Pertanto, ai sensi dell'art. 70 CCII, in questa sede occorre valutare se la proposta e il piano sono ammissibili, ossia se i requisiti previsti dalla legge non sono manifestamente insussistenti. Si tratta di valutazioni non definitive, essendo in ogni caso riesaminabili in sede di omologa.

In primo luogo, sotto il profilo della completezza della domanda, si osserva che sono stati depositati i documenti indicati dall'art. 67 comma 2 CCII. Inoltre, la gestrice della crisi, dott.ssa Francesca

Barbisan, ha depositato una relazione che, all’esito delle integrazioni richieste, pare sufficientemente completa e conforme a quanto richiesto dall’art. 68 CCII (la norma impone infatti che la relazione contenga “a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni; b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l’indicazione presunta dei costi della procedura”), nonché 69 co. 3 CCII con riguardo alla valutazione del merito creditizio (cfr. relazione pag. 9-10, nonché allegato 17, ove risulta, inoltre, che il finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio della debitrice ai sensi della disposizione citata).

Per quanto riguarda il requisito soggettivo, la ricorrente è **consumatrice** ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività professionale. Il passivo è infatti costituito da debiti relativi a sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada, spese legali relative a vicende personali, canoni di locazione non pagati, un finanziamento per l’acquisto di un veicolo, tasse automobilistiche, rette della scuola materna, spese sanitarie, ecc. (cfr. ricorso pag. 5 e seg., relazione OCC pag. 2 e successive integrazioni, nonché in particolare gli allegati 23-32 alla relazione 19.11.2025).

Per quanto riguarda il requisito oggettivo, la debitrice si trova in uno stato di **sovraindebitamento**. Infatti, il patrimonio di cui ella è titolare e i redditi percepiti e previsti non permettono di soddisfare regolarmente i creditori : a fronte di un debito complessivo indicato dalla relazione OCC in oltre quarantatremila euro (pag. 4), ella dispone di due autoveicoli sottoposti a fermo amministrativo (risalenti, rispettivamente, al 2004 ed al 2007), nonché di un conto corrente con saldo pari ad alcune centinaia di euro, non risultando intestataria di altri beni di considerevole valore (pag. 4-5). Come detto, nemmeno i redditi futuri permettono di soddisfare integralmente i creditori: i redditi previsti da attività lavorativa sono circa pari a 1.000 € al mese, a cui si aggiungono assegni e contributi per il mantenimento della figlia minore per circa settecento euro (cfr. relazione OCC pag. 12).

Inoltre, non sussistono le **condizioni soggettive ostative** previste dall'art. 69 CCII.

La ricorrente, infatti, non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Infatti, i debiti più rilevanti sono sorti in costanza di una complessa situazione personale e familiare, nonché di salute della ricorrente (che emerge dalla lettura del ricorso, pag. 2-4, della relazione OCC, pag. 2-3 e doc. 5 allegato, nonché della successiva integrazione d.d. 18.11.2025, pag. 1-4 e relativi allegati 1-18).

Quanto al **contenuto del piano e della proposta**, si prevede il soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili (stimati in €1.229,00), nonché il pagamento dei creditori privilegiati nella misura minima del 14,95% (su un totale di crediti indicati pari a € 15.862,30; la misura potrebbe variare in ragione degli esiti della vendita dei citati veicoli attraverso procedure competitive ex art. 71 co. 1 CCII; la misura indicata considera l'ipotesi di mancata vendita dei veicoli; in ipotesi di ricavato pari alla valutazione minima degli stessi indicata dall'integrazione alla relazione OCC, il soddisfacimento sarebbe pari al 37,01%) e dei creditori chirografari nella misura dell'11,74% (su un totale di crediti, comprensivi di quelli privilegiati degradati, indicati pari a € 40.896,25; anche in questo caso, in ipotesi di ricavato pari alla valutazione minima dei veicoli indicata dall'integrazione alla relazione OCC, il soddisfacimento aumenterebbe sino al 12,84%; cfr. integrazione d.d. 21.12.2025, pag. 2-3 ed allegato n. 1-2).

La durata del piano prevista è di quattro anni e la ricorrente prevede il pagamento mensile di € 150 per i primi 24 mesi e di € 200 per i 24 mesi successivi su un conto intestato alla procedura, nonché di quanto incassato dalla vendita degli autoveicoli indicati (cfr. integrazione d.d. 21.12.2025, pag. 2-3 allegato 2).

Il padre della ricorrente, ha garantito il versamento del pagamento mensile di € 150 per i primi 24 mesi e di € 200 per i 24 mesi successivi su un conto intestato alla procedura, impegnandosi al pagamento a prima richiesta qualora la ricorrente non sia in grado di adempiere (cfr. integrazione d.d. 21.12.2025, pag. 2-3 allegato 3)

Entro la scadenza dei primi due anni verrà prevista la distribuzione di quanto depositato sul conto corrente intestato alla procedura, in favore dei creditori privilegiati. Invece, alla scadenza dei quattro anni dall'apertura della procedura, è prevista la distribuzione ai creditori chirografari e, per la quota non soddisfatta in privilegio, ai creditori privilegiati dell'importo disponibile sul conto corrente intestato alla procedura (cfr. integrazione d.d. 21.12.2025, pag. 2).

In definitiva, la proposta ed il piano appaiono ammissibili.

Infatti, si prevede una soddisfazione dei creditori chirografari, ancorché parziale, ma non tale da risultare irrisoria (cfr. Cass. n. 28013/2022; v. anche Trib. Avellino 12.05.2025 reperibile all'indirizzo www.ilcaso.it).

È stato inoltre tenuto in considerazione il degrado a chirografo dei creditori privilegiati non soddisfatti (per un principio espresso in relazione alla previgente l.3/2012, ma da ritenersi attuale anche nel caso in esame, Cass. 9549/2025:” *In tema di sovraindebitamento, il creditore privilegiato a beneficio del quale, ai fini dell'omologazione del piano del consumatore, venga previsto un pagamento parziale nei limiti della capienza sul valore del bene gravato dal privilegio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della l. n. 3 del 2012, non cessa di essere creditore per la parte residua degradata in chirografo, sulla quale egli mantiene il diritto a un ulteriore soddisfacimento, nella misura prevista per gli altri creditori chirografari*”).

Sotto un altro profilo, come previsto dall'art. 67 co. 4 CCII, la relazione OCC attesta che i creditori privilegiati saranno soddisfatti in misura almeno pari a quella che otterrebbero in sede di liquidazione (cfr. integrazioni d.d. 21.12.2025, pag. 3-4).

Quanto al contenuto dell'art. 67 co. 4 CCII, secondo periodo, secondo cui - per i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca- la proposta può prevedere una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali, si ritiene che la norma non vada intesa nel senso di un divieto di un piano che abbia una durata superiore ai due anni.

Al contrario, è ben possibile una maggior estensione temporale, purché però sia previsto che il pagamento dei creditori privilegiati cominci entro il termine biennale dalla omologazione del piano del consumatore, dovendosi qualificare detto termine come termine iniziale e non finale.

Del resto, la stessa sentenza 9549/2025 della Cassazione afferma che *“dal raffronto tra l’art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012 e l’art. 67, comma 4, secondo periodo, c.c.i.i. (il quale dispone che, relativamente ai crediti privilegiati, «La proposta può prevedere ... una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali») emerge la sostanziale sovrapponibilità della struttura delle due previsioni normative, a parte l’allungamento del termine da uno a due anni”*; (cfr. in questo senso, anche Trib. Benevento 09.09.2025 in ilcaso.it). La stessa sentenza della Suprema Corte, inoltre, precisa che *“(…) diversamente ragionando, verrebbe meno la ratio stessa sottesa all’istituto, che intende realizzare un bilanciamento dell’interesse del creditore ad essere soddisfatto nella misura consentita dalla conformazione della garanzia patrimoniale del credito (art. 2910 c.c.) e nel più breve tempo possibile, con quello del debitore a realizzare un piano di pagamenti dei debiti che sia per lui sostenibile e che gli permetta di uscire dalla situazione di sovraindebitamento.”*

Infine, in sede di ricorso è stato richiesto in via preliminare di disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, disponendo altresì il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari, nonché ogni altra misura idonea a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

Si ritiene di accogliere la domanda per quanto riguarda la sospensione delle eventuali esecuzioni in corso, nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della consumatrice da parte dei creditori per titolo o causa anteriore alla presentazione del piano, perché tale misura appare funzionale ad assicurare il buon esito della procedura, salva eventuale nuova valutazione ai sensi dell’art. 70 comma 5 CCII (non sono, inoltre, state indicate quali altre misure potrebbero risultare funzionali in tal senso).

visto l'art. 70 CCII, il Tribunale

DISPONE

- la pubblicazione del presente decreto, della proposta e del piano sul sito web del Tribunale di Bolzano; in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, si dispone l'oscuramento di tutti i dati della debitrice diversi da: nome, cognome e codice fiscale;
- il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente da parte dei creditori per titolo o causa anteriore alla presentazione del piano fino alla conclusione del procedimento, nonché la sospensione delle esecuzioni in corso;
- la comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni a cura dell'OCC;
- che la pubblicazione e la comunicazione siano fatte a cura dell'OCC, con l'avviso che i creditori:
 - a) dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata (in mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria); b) nei venti giorni successivi, potranno presentare osservazioni a norma dell'art. 70, c. 3, CCII;
- che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il deposito delle osservazioni da parte dei creditori, sentito il debitore, l'OCC provveda a riferire al giudice e a proporre eventuali modifiche al piano che ritiene necessarie.

Si comunichi.

Bolzano, 16/01/2026

Il Giudice

Thomas Fleischmann